



Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni

## **Introduzione dello split payment nella pubblica amministrazione: un esempio esplicativo con SIGLA per il CNR**

*Emanuela Malizia, Danilo Cistaro*

**RT- ICAR-CS-17-03**

**Dicembre 2017**



Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni  
(ICAR)

– Sede di Cosenza, Via P. Bucci 8-9C, 87036 Rende, Italy, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)

– Sezione di Napoli, Via P. Castellino 111, 80131 Napoli, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)

– Sezione di Palermo, Via Ugo La Malfa, 153, 90146 Palermo, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)

Indice	
Introduzione.....	2
Premessa.....	4
1. Attuazioni previste nel sistema di contabilità Sigla .....	6
2. Split Payment e Fatturazione Passiva .....	6
2.1. Split Payment e Fatturazione passiva in attività commerciale.....	7
2.2. Split Payment e Fatturazione passiva in Attività istituzionale .....	8
3. Split Payment e Registrazione di una Nota Credito o di Debito .....	9
4. Split Payment e Fatture professionisti con ritenuta di acconto .....	9
5. Split Payment e Fatturazione attiva.....	10
Conclusioni.....	12

## INTRODUZIONE

Lo split payment è un processo di scissione dei pagamenti dell'Iva all'erario, nel momento dell'acquisto di beni e/o servizi, comprati da parte della pubblica amministrazione (PA). Si tratta di una procedura fiscale applicata esclusivamente ai fornitori della pubblica amministrazione.

La procedura costituisce un'eccezione al funzionamento classico dell'Iva, in genere addebitata in fattura al cliente e poi versata dal fornitore alle casse dell'Erario. Con il meccanismo della scissione dei pagamenti è invece la pubblica amministrazione a farlo direttamente. Sono riconosciuti fornitori della PA coloro che ne fanno richiesta a organismi pubblici che applicano lo split payment.

In generale, i soggetti obbligati allo split payment sono indicati negli elenchi del dipartimento del Ministero delle Finanze e nell'elenco PA.

L'articolo 1 del D.L. 50/2017, convertito in legge n° 96 il 21.6.2017 ha modificato l'articolo 17 ter del DPR 633/72, le cui disposizioni riguardano il meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment). Le novità introdotte sono sia di natura soggettiva, con la modifica del comma 11 dell'articolo 17 ter che di natura oggettiva, con l'abrogazione del comma 2 del medesimo articolo.

Tra le principali misure entrate in vigore con la pubblicazione della legge n. 96/2017 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, va segnalata l'estensione (articolo 1) dell'ambito applicativo dello split payment.

Si tratta del meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in questo caso le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Al fine di chiarire le nuove regole post D.L. n. 50/2017, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 7 novembre 2017, n. 27/E recante "IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96" che illustra le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 (Dl n. 50/2017), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Le novità, su cui si sofferma, in particolare, la circolare, riguardano l'estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate da PA centrali o locali nonché le Società quotate nell'indice FTSE MIB della borsa; l'applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Per quanto riguarda tutti i destinatari a cui fatturare con split payment, la circolare fa il punto sul parterre di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti. Infatti, rientrano nell'applicazione della scissione dei pagamenti nuove PA e nuove società. In particolare, per quanto concerne le PA, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei soggetti verso cui gli operatori economici hanno l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico.

Si tratta, in definitiva, di tutti gli enti iscritti all'Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei "Gestori di pubblici servizi". Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da PA centrali o locali oppure quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze.

## Premessa

La normativa precedente per quanto concerne sempre lo split payment aveva introdotto già nel 2015, per la fatturazione verso un elenco prestabilito di soggetti pubblici, l'obbligo da parte del committente di non pagare l'IVA al soggetto pubblico medesimo e prestatore ma versarlo direttamente all'Erario.

Il CNR non era presente nell'elenco dei soggetti pubblici, di cui sopra, a cui veniva applicato lo Split Payment e quindi tutte le fatture passive ricevute dovevano comunque essere con esigibilità "IVA Immediata" e non con esigibilità "IVA Split";

Con l'entrata in vigore della nuova normativa invece, che si rivolge a tutti i documenti con data di emissione maggiore o uguale al 01/07/2017, si prevede, l'estensione dell'elenco dei soggetti Split Payment anche ad altri Enti Pubblici, tra i quali figura il CNR, così come a Società partecipate dallo Stato o quotate in Borsa, a Prestatori che applicano la ritenuta d'acconto. Infatti le novità introdotte hanno decorrenza per tutte le operazioni attive e passive la cui data di emissione della fattura è successiva al 30 giugno 2017

Di conseguenza, si pone il problema di gestire correttamente le operazioni con i clienti ed i fornitori dell'Ente, al fine di applicare la corretta disciplina relativa al meccanismo di scissione dei pagamenti, sia per le operazioni con data di emissione fino al 30 giugno 2017 che per le operazioni di pagamento con data di emissione successiva.

Tutte le operazioni che riportino in fattura data di emissione successiva al 30 giugno 2017 devono essere emesse dai fornitori in regime di scissione dei pagamenti con obbligo da parte dell'Ente di provvedere direttamente al versamento dell'importo dell'IVA all'erario e di corrispondere all'atto del pagamento al fornitore il solo importo corrispettivo al netto dell'IVA.

Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in cui rientra il CNR, per le operazioni per le quali è emessa fattura nel periodo che intercorre dal primo luglio 2017 al 31 dicembre 2017 le disposizioni del nuovo articolo 17 ter del DPR 633/72 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istat e presenti nell'elenco pubblicato su G.U. n° 229 del 30 settembre 2016, mentre per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi le disposizioni del nuovo articolo 17 ter del DPR 633/72 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate da un elenco predisposto dal dipartimento economia e finanze del MEF da pubblicare su G.U. entro il 30 settembre 2017.

Quindi, per chiarire meglio i cambiamenti, tutte le operazioni che riportino in fattura una data di emissione successiva al 30 giugno 2017 devono essere emesse dai fornitori in regime di scissione dei pagamenti con l'obbligo da parte dell'Ente di provvedere direttamente al versamento dell'importo dell'IVA all'erario e di corrispondere all'atto del pagamento all'operatore economico

l'importo dovuto al netto dell'IVA.

## 1. Attuazioni previste nel sistema di contabilità Sigla

Premesso ciò andiamo ora ad analizzare le modalità operative cui ci si dovrà attenere nel ciclo attivo e passivo della fatturazione per la gestione contabile delle operazioni successive al 30.06.2017 per le quali è applicabile la scissione dei pagamenti (Split Payment).

Prima di addentrarci nell'operatività del sistema teniamo presente che tutte le fatture elettroniche, con data emissione dal primo luglio 2017, che hanno un'imposta IVA valorizzata (ad esclusione di tutti i regimi IVA che non prevedono l'imposta), dovranno essere emesse dall'operatore economico, nei confronti del CNR, con esigibilità Split Payment e quindi nella sezione che riguarda il riepilogo dell'IVA del documento elettronico che hanno emesso dovrà essere indicata la 'S', ossia regime IVA Split Payment. Qualora il regime IVA applicato dall'operatore economico non fosse quello corretto, ossia, lo Split payment, non si potrà procedere con la registrazione del documento nel sistema di contabilità Sigla, ma si dovrà rifiutare il documento medesimo inserendone la motivazione.

Documenti contabili/amministrativi transact. € 5.30-2023-03-02T09:54:00Z

### FATTURA ELETTRONICA - Visualizza

Ricerca Ricerca guidata Esegui Ultima ricerca Salva Download Fattura Download Fattura Firmata Rifiuta Fattura Invio PEC Compila Fattura Visualizza Fattura collegata Download esito Accettato

Identificativo Fiscale Trasmittente 02  
Identificativo SDI Progressivo 0  
Data documento  
CUU Destinatario (UO)  
UO di destinazione 018.000 Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Presta;  
UO di competenza

**REGISTRATO** NOTIFICA CONSEGNATA A SDI

Dati relativi alla trasmissione | Dati generali del documento | Dettaglio | Riepilogo IVA | Riferimento acquisto | Trasporto | Tributi | Sconto | Allegati Ricevuti | Allegati Aggiunti

✓	Aliquota IVA	Natura	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposta	Esigibilità Iva	Riferimento Normativo
22							S	

Codice IVA  
Aliquota IVA 22  
Natura  
Spese accessorie

## 2. Split Payment e Fatturazione Passiva

Le nuove disposizioni assoggettano il CNR allo Split Payment anche dal lato passivo dei fornitori, quindi le fatture elettroniche con data di emissione successiva al 30 giugno 2017, ricevute dall'ente ed emesse da operatori economici stabiliti territorialmente in Italia dovranno contenere

l'indicazione di Scissione dei Pagamenti ai sensi dell'art 17 ter DPR 633/72 ed in esse dovrà essere evidenziato il codice S nel campo "Esigibilità IVA", diversamente ci sarà come conseguenza il rifiuto della fattura. Riguardo le fatture con data di emissione antecedente al 1 luglio resta valida la precedente normativa, il codice corretto nel campo esigibilità IVA sarà "I" e le fatture non saranno rifiutate.

Per quanto concerne la fatturazione passiva, essendo, il CNR, stato incluso nell'elenco dei soggetti Split Payment, ciò comporta che tutte le fatture ricevute dal CNR con data di emissione a partire dal primo luglio 2017 in poi dovranno avere esigibilità IVA in regime di 'Split Payment', ad esclusione delle fatture estere e per alcune altre eccezioni relative a regimi IVA che non prevedono l'imposta.

Il meccanismo di scissione dei pagamenti ricomprende ogni operazione effettuata nei confronti dell'Ente e, relativamente alle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal fatto che le operazioni riguardino l'ambito della attività istituzionale o di quella commerciale dell'Ente, purché soggette e con IVA esposta.

#### 2.1. Split Payment e Fatturazione passiva in attività commerciale

Le fatture emesse dal fornitore e rientranti nella nostra attività commerciale saranno registrate sul "Registro ordinario acquisti" comprensive dell'Importo dell'IVA ed il programma automaticamente provvederà ad effettuare la registrazione anche sul corrispondente sezionale vendite.

Questa doppia registrazione ha come conseguenza che il versamento dell'IVA a debito per le operazioni soggette a Split Payment avverrà in fase di liquidazione mensile tenendo conto che l'IVA effettivamente da versare per le fatture registrate nell'anno 2017 dovrà tenere conto del pro Rata pari al 96%. In sostanza, per l'anno di imposta 2017, l'IVA da versare in regime di split payment in attività commerciale sarà pari al 4%, ricordandoci che il pro- rata varia ogni anno.

L'impegno in questo caso dovrà essere preso al netto dell'importo dell'IVA. L'IVA con una procedura interna al sistema di contabilità dell'ente, verrà poi versata direttamente all'erario.

Il conseguente mandato di pagamento sarà pari all'importo al netto dell'IVA da corrispondere al fornitore.

Nel momento in cui riceviamo la fattura elettronica che riporta la corretta indicazione dello Split payment, quando si effettua la registrazione in Sigla, alcune regole di registrazione cambiano, rispetto a prima, sia per quanto riguarda l'attività commerciale che per quanto riguarda quella istituzionale.

Nel primo caso, ossia il documento passivo riguardi l'attività Commerciale, con le nuove regole dello Split Payment, all'operatore economico viene pagato solo l'imponibile quindi l'impegno di spesa da indicare in fase di registrazione del documento, sarà al netto dell'IVA, il quale importo verrà rilevato sia sul registro "Acquisti" che sul registro "Vendite" attraverso un meccanismo



operato direttamente in automatico in fase di registrazione della fattura e comunque chiaro all'utente. La fattura proposta in fase di registrazione presenterà già l'indicazione dello split.

L'indicazione dell'Attività commerciale, genererà il controllo in fase di contabilizzazione che l'importo degli impegni collegati risulti uguale all'imponibile del documento. Come risulta ovvio il pagamento della fattura elettronica, in questo caso riguarderà il solo importo dell'imponibile.

Ai fini della stampa dei Registri IVA per ogni documento sarà indicata l'informazione del regime IVA (IVA Differita/Split payment S/N).

## 2.2. Split Payment e Fatturazione passiva in Attività istituzionale

Le fatture emesse dal fornitore che rientrano nell'attività istituzionale saranno registrate sul nuovo registro sezionale "Registro acquisti istituzionale split payment" comprensive dell'importo dell'IVA. Quindi, l'impegno da assumere in Sigla dovrà corrispondere al totale della fattura ossia imponibile + IVA.

Al momento della emissione del mandato questo avrà un importo lordo pari al totale della fattura, una ritenuta pari all'importo dell'IVA ed un netto a pagare pari all'importo al netto dell'IVA da corrispondere al fornitore. L'IVA verrà poi versata allo stato in sede di liquidazione mensile.

Quindi qualora il documento passivo che riceviamo riguarda l'attività Istituzionale, la fattura elettronica si presenta come detto già sopra e in fase di registrazione nel sistema di contabilità Sigla allo stesso modo verrà già indicata l'informazione dell'IVA Split. Nel momento in cui sarà indicata, da parte dell'utente, l'Attività Istituzionale sul documento, sarà proposto il nuovo tipo del sezionale acquisti istituzionale e l'impegno sarà già comprensivo dell'Importo dell'Iva. Nella fase di emissione del mandato di pagamento il sistema genererà una reversale per l'importo dell'Iva ed al fornitore verrà erogato l'importo al netto dell'Iva.

Nel caso sopra esposto, l'IVA riguarda solo gli Acquisti, quindi solo in fase di pagamento della fattura elettronica viene in automatico generata una reversale per pagare all'operatore economico l'importo della fattura al netto dell'IVA che sarà successivamente poi versata all'Erario (così come già avviene per le fatture dei 'non residenti').

Per quanto riguarda il registro IVA il sezionale, creato appositamente e utilizzato in fase di registrazione delle fatture, individua tutte le fatture istituzionali con IVA Split Payment.

Documenti contabili/amministrativi transact. 6.9.30-2023-03-02T09:54:00Z


Inventaria | Assgicia | Aumento Valore | Beni collegati

Testata | Fornitore | Dettaglio | Consuntivo | Impegni | Documento 1210 | Intrastat | Allegati Ricevuti | Allegati Aggiunti

Progressivo [ ] | Esercizio [2017]  
 Data registrazione [ ] | Progressivo univoco [ ]  
 Data protocollo/ricezione [ ] | Numero di Protocollo [ ]  
 Identificativo SDI [ ] | progressivo SDI [0]  
 N. Registrazione IVA [ ] | N. Registrazione IVA Generale [8]  
 Stato [Pagato] | Associazione man/rev [Man/rev associato]  
 Associata a compenso [ ] | Liquidazione Differita [ ]  
 Fondo economale [Non usare fondo economale] |  
 Stato liquidazione [Liquidabile] | causale [ ]

Tipo [Istituzionale] |  
 Intra U.E. [ ] | Extra U.E. [ ] | Spedizioniere [ ] | Split Payment [x]  
 S. Marino con IVA [ ] | S. Marino senza IVA [ ] | Bolla doganale [ ]  
 Autofattura [ ]  
 Sezionale [REGISTRO ACQUISTI ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT]

N. Fattura [ ]  
 Descrizione [ ]  
 Data emissione [ ] | Data di scadenza [ ]  
 Esercizio fattura fornitore [2017]  
 Competenza dal [ ] al [ ]



### 3. Split Payment e Registrazione di una Nota Credito o di Debito

Per quanto riguarda la registrazione, nel sistema di contabilità Sigla, delle note di credito ricevute, questa deve essere eseguita tenendo conto che dal primo luglio 2017 si devono ricevere documenti di tipo Nota di Credito sia con Split payment che senza Split payment. Comunque poi, ai fini della registrazione in Sigla bisogna tenere conto del fatto che, se la nota di credito è non Split può essere associata solo ad una fattura non Split; di contro, la nota di credito Split può essere associata o ad una fattura Split o può essere associata ad una fattura non Split ma in quest'ultimo caso in Sigla la Nota di credito deve essere indicata anch'essa come non Split (anche se ricevuta elettronicamente con il flag IVA 'S').

Per quanto riguarda, invece, la nota di debito, deve essere registrata con le stesse regole che riguardano una normale fattura acquisti.

### 4. Split Payment e Fatture professionisti con ritenuta di acconto

In seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17 ter del DPR 633/72, sottostanno allo split payment anche le fatture che il CNR riceve da professionisti esercenti arti e professioni e/o attività di impresa che espongano una ritenuta di acconto ai fini Irpef/Ires.

Tali compensi con la previgente disciplina, in vigore fino al 30.6.2017, rimanevano esclusi per espressa disposizione legislativa dalle disposizioni dello split payment.

Per ciò che concerne la registrazione delle Parcelle dei Professionisti bisogna tener presente che la

modalità operativa è sempre la stessa. Nel momento in cui si riceve una fattura elettronica con l'indicazione dei tributi, viene in ogni caso richiamata la maschera di gestione dei documenti passivi con il ceck 'legata a compenso' impostata sul sistema e viene richiesta la registrazione sia della fattura medesima che del compenso in modo simultaneo.

Nel rispetto delle novità relative allo split payment, per quanto riguarda le fatture del professionista restano le stesse regole indicate nei paragrafi precedenti, relativi ad altre tipologie di documenti, mentre per il compenso cambia soltanto l'indicazione dell'importo dell'impegno che, ovviamente così come avviene per le fatture di beni e servizi, dovrà essere indicato al netto di IVA (se la fattura è commerciale) oppure al lordo di IVA (se la fattura è Istituzionale). In questo ultimo caso (fattura istituzionale) quando verrà effettuato il pagamento del compenso, oltre ai tributi sarà trattenuto anche l'importo dell'IVA (fino al primo luglio veniva pagata insieme al compenso) per poi versarla all'Erario.

#### 5. Split Payment e Fatturazione attiva

Per quanto riguarda, in ultimo, la fatturazione attiva, l'unica differenza rispetto a quanto già previsto e implementato per la normativa 2015, è l'ampliamento dei soggetti Split Payment.

Questo ha comportato il superamento del controllo presente nel sistema di contabilità Sigla, nella sezione anagrafica Terzi che consentiva l'indicazione dello Split payment solo per Terzi qualificati come 'Ente Pubblico'. Infatti, dal primo luglio 2017 è possibile indicare lo split anche per Terzi che, pur non essendo Enti Pubblici (persone giuridiche), rientrano nell'ambito di soggetti split payment (come le Società quotate in borsa ecc.). Naturalmente sarà cura dell'utente fare attenzione nel verificare se il Terzo rientra nel nuovo elenco dei Soggetti Split Payment, prima di specificare e confermare questa informazione in anagrafica.

Per tutto il resto la registrazione di una fattura attiva, nel sistema di contabilità, verso un soggetto split payment resta, sia come processo che come requisito normativo, uguale a quanto già previsto in Sigla, prima delle novità introdotte.

**Gestione anagrafico - Inserimento**

Ricerca Ricerca guidata Nuovo Salva Elimina Terzi

Codice Anagrafico

Anagrafica | Rapporto | Associazione Gruppo Iva

**Tipologia**

Persona giuridica  Persona fisica  
 Italiana  Estera  
Ente pubblico

Soggetto I.V.A.  Fatturazione differita/Split Payment  Studio Associato  
 Soggetto a sospensione IRPEF  
 Soggetto ad Agevolazioni Fiscali 'Rientro dei cervelli'

Tipologia Istat

Codice dell'Amministrazione IPA

Data di avvio della Fatturazione Elettronica

**Informazioni anagrafiche**

Ragione sociale  Classificazione anagrafica

P.IVA

Codice fiscale

Titolo di Studio

**Sede legale/Domicilio fiscale**

Città/comune  CAP

Frazione  Provincia

Indirizzo  N. civico

## CONCLUSIONI

Per concludere possiamo affermare che l'introduzione dello Split Payment ha dei vantaggi, in quanto attraverso la scissione dei pagamenti, gli enti della pubblica amministrazione che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano l'Iva a debito, risultante dalla fattura dei propri fornitori, direttamente all'erario.

Inoltre il meccanismo dello split payment nella fatturazione elettronica che è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) per contrastare l'evasione fiscale e in particolare per abbattere l'evasione dell'Iva, l'imposta sul valore aggiunto (imposta generale sul consumo nell'Unione europea) che risulta essere il tributo più evaso.

Questo rapporto tecnico vuole essere una raccolta dei punti salienti e una guida operativa all'inserimento dello Split Payment in contabilità, cambiamenti che hanno di conseguenza apportato modifiche nella registrazione delle fatture nel nostro sistema di contabilità